

Ordinanza n. 172 dell'8 Maggio 2019

### PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D. Lgs. n° 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali con l'obiettivo di evitare , prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che lo stesso D.Lgs n.155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che, ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. n. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria", approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che, in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria è stato integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che, con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, è stato approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della Regione Campania, ed, in particolare, per la città di Avellino, è stata soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;

CONSIDERATO:

- che tra le problematiche urgenti, relative al risanamento ambientale ed alla qualità dell'aria, vi è la difficile condizione di Piazza Kennedy in cui coesistono fonti di emissione diversificate: presenza del terminal di trasporto pubblico locale extraurbano, traffico veicolare privato particolarmente congestionato, condomini multipiano con riscaldamento centralizzato di tecnologia obsoleta;
- che l'AIR MOBILITA' S.R.L. è il principale vettore di trasporto pubblico locale operante nelle provincie di Avellino e Benevento e, allo stato, occupa l'area ubicata in piazza Kennedy di Avellino, concessale in uso con destinazione a terminal dei servizi urbani ed extraurbani;
- che è priorità dell'Amministrazione decongestionare l'area di piazza Kennedy attraverso il parziale trasferimento del capolinea dell'AIR MOBILITA' S.R.L. e nel contempo garantire un servizio di trasporto pubblico efficace, efficiente e rispondente alle diverse esigenze di mobilità;

# **RILEVATO**

- ✓ Che è stata individuata l'area circostante all'autostazione sita in Via Fariello su cui far convergere le seguenti direttrici:
- a) Senerchia-Caposele-S. Angelo dei Lombardi-Avellino;
- b) S. Angelo dei Lombardi-Montella- Chiusano S. Domenico-Parolise Avellino;
- c) Bagnoli Irpino-Montella-Volturara I.- Chiusano S. Domenico -Parolise-Avellino;
- d) Lapio-Salza Irpina-S. Potito Ultra-Avellino;
- e) Paternopoli -San Mango Sul Calore-Salza I.- Avellino;
- f) Montesarchio-Rotondi-Pietrastornina-Summonte-Avellino;
- g) Montefredane Grottolella Avellino;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal personale della Polizia Municipale e del personale dell'Air, a seguito di verifiche dei percorsi degli autobus di linea del servizio di trasporto extraurbano ed urbano, relative alla istituzione di nuove fermate, che dovrà comprendere anche un'adeguata area per garantire le manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso della circolazione da parte dei veicoli in servizio;

## **VALUTATA**

✓ quindi la necessità di adeguare l'opportuna segnaletica in alcune aree d'uso pubblico, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, ed in relazione a motivazioni di pubblica utilità e che è necessario istituire alcune nuove fermate degli autobus di linea del servizio di trasporto extra urbano ed urbano, con installazione della opportuna segnaletica stradale:

Via Don Giovanni Festa – in corrispondenza della Città Ospedaliera

Via Marconi – in corrispondenza dell'ex Pronto Soccorso;

Via Fariello;

Via Morelli e Silvati di fronte all'ITIS;

Via Morelli e Silvati adiacente V Circolo;

- ✓ di riservare l'intero tratto di strada di Via Fariello allo stazionamento degli autobus e di interdirne il transito mediante apposita chiusura ambo i lati ad opera dell'AIR, che ne curerà l'accesso e la relativa regolamentazione a tutela della sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- ✓ di istituire il divieto di fermata, all'ingresso dell'autostazione e su Via Fariello Lato Via Moccia;
- √ Via Aldo Pini a seguito dei provvedimenti soprariportati sarà indicata come strada senza uscita, confermando l'istituzione della regolamentazione della relativa sosta a pagamento;

Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata;

#### Ritenuto:

di dover provvedere in merito anche in esecuzione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data odierna fra il Comune di Avellino e l'amministratore Unico dell'Air Mobilità Srl e Air Spa che qui si intende integralmente richiamato;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.376 del 03.09.2014;

- Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

#### ORDINA

### Per quanto in premessa riportato

- ✓ istituire alcune nuove fermate degli autobus di linea del servizio di trasporto extra urbano ed urbano, con installazione della opportuna segnaletica stradale: Via Don Giovanni Festa in corrispondenza della Città Ospedaliera; Via Marconi in corrispondenza dell'ex Pronto Soccorso; Via Fariello; Via Morelli e Silvati di fronte all'ITIS; Via Morelli e Silvati adiacente V Circolo;
- ✓ di riservare l'intero tratto di strada di Via Fariello allo stazionamento degli autobus e di interdirne il transito mediante apposita chiusura ambo i lati ad opera dell'AIR, che ne curerà l'accesso e la relativa regolamentazione a tutela della sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- ✓ di istituire il divieto di fermata, all'ingresso dell'autostazione e su Via Fariello Lato Via Moccia;
- ✓ Via Aldo Pini a seguito dei provvedimenti soprariportati sarà indicata come strada senza uscita, confermando l'istituzione della regolamentazione della relativa sosta a pagamento;

### DISPONE

- Alla Azienda Città Servizi e all'Air Mobilità Srl ognuno per le rispettive competenze, l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

#### **AVVISA**

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.

-che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Comandante Col. Michele ARVONIO